

DELIBAZIONE DELLA SENTENZA MATRIMONIALE CANONICA, CONVIVENZA ULTRA-TRIENNALE E LIMITI DELL'ORDINE PUBBLICO - CASS. CIV., SEZ. I, 17 GIUGNO 2026, N. 20389

A cura di **Federica MARCIANO DI SCALA***

MASSIMA¹

La convivenza coniugale ultra-triennale non impedisce in modo automatico la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2, c.j.c.). Il giudice italiano deve accertare, infatti, la concreta corrispondenza del vizio psicologico con l'incapacità naturale ex art. 120 c.c., verificando se la condizione del nubendo abbia realmente escluso la capacità di autodeterminarsi al momento delle nozze.

SOMMARIO

- 1. Il fatto..... 1**
- 2. La decisione 2**
- 3. Conclusioni 3**

1. IL FATTO

La vicenda trae origine dalla domanda proposta per ottenere il riconoscimento, nell'ordinamento italiano, degli effetti di una sentenza ecclesiastica che dichiarava la nullità di un matrimonio concordatario celebrato nel 1992, dal quale erano nati tre figli. All'esito del giudizio canonico, era stato ravvisato, in capo alla moglie, un grave difetto di discrezione di giudizio ai sensi del can. 1095, n. 2, c.j.c.². In altre parole, la condizione personale di quest'ultima era stata ricondotta sotto

la specie di un grave vizio del consenso che, secondo quanto emergeva dalla vicenda processuale, era prevalentemente ascrivibile alla situazione familiare nella quale la stessa era cresciuta e alla scelta matrimoniale, quale possibile strumento di emancipazione da un contesto d'origine percepito come particolarmente problematico³.

La Corte d'Appello competente negava l'accoglimento della domanda di delibazione, attribuendo rilievo alla lunga durata della convivenza coniugale, protrattasi per oltre vent'anni⁴, nonché alla conseguente formazione di una realtà familiare stabile. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra l'altro, che la lunga convivenza non avrebbe potuto impedire il riconoscimento di una nullità fondata su un vizio originario del consenso e che la valutazione compiuta in sede ecclesiastica avrebbe dovuto assumere rilievo anche nell'ordinamento statale⁵. La questione posta all'attenzione della Suprema Corte investiva, pertanto, il delicato rapporto tra l'accertamento canonico del vizio genetico del consenso, la nozione civilistica di incapacità

* Avvocato del Foro di Napoli e Dottoranda di Ricerca. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "De Iustitia".

¹ Massima non ufficiale.

²Richiamando la norma prevista dal Codice di diritto canonico, in tema di incapacità matrimoniale, il can. 1095 stabilisce che: "Sono incapaci a contrarre matrimonio: [...] 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio".

³ Per un approfondimento sul tema, basti sapere che, oltre agli ordinari strumenti clinici adottati, in sede canonica per l'accertamento dello stato di incapacità, rileva, ai fini di una completa indagine istruttoria, l'approfondimento della biografia familiare e clinica della parte. Vicende traumatiche, conflitti con le figure d'attaccamento primario, vicende di violenza endofamiliare possono contribuire in tutto o in parte alla formazione di anomalie della personalità, che compromettono il consenso matrimoniale. Sul punto, si v. A. Amati, *L'immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 65-75.

⁴ Cfr. Sezioni Unite, Cass. civ., 17 luglio 2014, n. 16379. La pronuncia ha attribuito particolare rilievo alla convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. La convivenza ultratriennale viene considerata, infatti, una situazione giuridica tutelata dall'ordine pubblico interno, quando esprima una stabile e consolidata esperienza di vita familiare.

⁵ Specificamente, per il vizio di mente, l'art. 120 c.c.: "Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio". Ciò significa che i criteri di qualificazione della immaturità e/o incapacità psicoaffettiva devono essere sovrapponibili, in termini di gravità ed efficacia invalidante, a quelli previsti nella norma su indicata.

tà naturale e la tutela della situazione matrimoniale concretamente sviluppata attraverso una protratta convivenza.

2. LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 17 luglio 2014, n. 16379, secondo cui la convivenza coniugale ultratriennale può assumere massimo rilievo nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Tale principio, tuttavia, non può essere applicato in modo automatico e meramente aritmetico, essendo necessario valutare concretamente la fattispecie, con particolare attenzione alla natura del vizio accertato in sede canonica e alle caratteristiche effettive della vita matrimoniale. La rilevanza della convivenza ultratriennale deve essere, pertanto, apprezzata alla luce della sua concreta effettività. Non è sufficiente, infatti, il mero dato cronologico della protrazione della convivenza per almeno tre anni, dovendosi verificare se la vita matrimoniale si sia effettivamente sviluppata attraverso una stabile comunione di vita. In tale prospettiva, assumono rilievo le circostanze che caratterizzano concretamente il rapporto, quali la continuità del coniugio, la nascita e la crescita dei figli, la stabile organizzazione della vita familiare e l'esteriorizzazione del rapporto coniugale. La convivenza protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, infatti, quando sia stabile, continuativa ed effettiva, costituisce una situazione giuridica meritevole di tutela nell'ordinamento italiano, in quanto espressione del cosiddetto "matrimonio-rapporto", distinto dal "matrimonio-atto"⁶. In particolare, mentre quest'ultimo riguarda la formazione del consenso e gli eventuali vizi originari, il matrimonio-rapporto concerne la realtà familiare concretamente instauratasi e consolidatasi nel tempo. Si tratta di due piani distinti, che devono tuttavia es-

sere considerati congiuntamente nel giudizio di delibazione, proprio perché l'ordinamento italiano non può ignorare gli effetti prodotti da una lunga e stabile esperienza familiare. Da tale distinzione deriva, inoltre, la possibilità che un medesimo vizio del consenso riceva una diversa valutazione nell'ordinamento canonico e in quello civile. Particolare rilievo assume, inoltre, il can. 1095, nn. 2 e 3, cjc, relativo, rispettivamente, al grave difetto di discrezione di giudizio sui diritti e doveri matrimoniali essenziali e all'incapacità di assumere tali obblighi per cause di natura psichica. In particolare, l'accertamento canonico può fondarsi su un'istruttoria rigorosa, comprendente perizie psicologiche o psichiatriche, documentazione clinica, ricostruzione biografica e familiare e test psicodiagnostici. La differenza rispetto all'ordinamento civile risiede non necessariamente negli strumenti probatori, ma nel parametro giuridico utilizzato per interpretarli. Nel diritto canonico la capacità matrimoniale è valutata in relazione alla concreta possibilità della persona di comprendere e assumere gli obblighi essenziali del matrimonio; ai sensi dell'art. 120 c.c., invece, occorre verificare se, al momento della celebrazione, il soggetto fosse incapace di intendere o di volere. Pertanto, una semplice condizione di immaturità o fragilità psico-affettiva non è di per sé sufficiente a integrare l'incapacità naturale civilisticamente rilevante. La verifica richiesta al giudice italiano deve quindi concentrarsi sulla concreta incidenza della condizione psicologica sulla capacità del soggetto di prestare un valido consenso matrimoniale al momento della celebrazione. Non è sufficiente accertare l'esistenza di una generica immaturità personale o di una particolare fragilità emotiva, essendo necessario stabilire se tali condizioni abbiano effettivamente compromesso le facoltà intellettive e volitive del nubendo in misura tale da escludere la capacità di autodeterminarsi. Il confronto tra il can. 1095, n. 2, c.j.c. e l'art. 120 c.c. richiede, pertanto, una valutazione concreta del vizio accertato, senza che la qualificazione giuridica utilizzata dal giudice ecclesiastico possa essere automaticamente sovrapposta alla nozione civilistica di incapacità naturale. Anche la perizia non costituisce una prova automaticamente vincolante, poichè

⁶ Il "matrimonio-atto" riguarda il momento della formazione del consenso e gli eventuali vizi originari dello stesso. Il "matrimonio-rapporto", invece, attiene alla concreta realtà familiare che si è instaurata e consolidata nel tempo attraverso la convivenza e la vita familiare.

essa rappresenta uno strumento di ausilio al giudice ecclesiastico, cui spetta la valutazione complessiva delle prove, secondo il principio “iudex peritus peritorum est”⁷. Di conseguenza, nel giudizio di deliberazione, né le conclusioni di una perizia canonica possono essere recepite automaticamente, né la sua mancata disposizione può essere considerata, di per sé, indice di carenza dell’accertamento. La Corte d’Appello, nel procedimento di deliberazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice ecclesiastico sulla nullità secondo il diritto canonico⁸. Il suo controllo deve rimanere entro i limiti propri della deliberazione, verificando la sussistenza delle condizioni necessarie affinché la pronuncia ecclesiastica produca effetti nell’ordinamento italiano. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice statale debba individuare concretamente la natura del vizio accertato e verificarne la compatibilità con i principi dell’ordinamento interno, distinguendo tra la rilevanza dell’incapacità secondo il diritto canonico e quella richiesta dall’art. 120 c.c. In tale quadro, la convivenza ultratriennale assume una funzione particolarmente significativa. Secondo le Sezioni Unite, essa rappresenta una situazione giuridica di ordine pubblico interno, soprattutto quando costituisca espressione di una reale e consolidata esperienza familiare, caratterizzata dalla continuità della vita comune, dalla nascita e crescita dei figli e dalla stabile esteriorizzazione del rapporto coniugale. Nel caso esaminato, la lunga convivenza e la presenza di tre figli sono state valutate insieme agli altri elementi della vicenda. Il principio fondamentale che emerge è, dunque, che la convivenza ultratriennale non può essere trasformata in una regola automatica di diniego della deliberazione; a tal proposito, va aggiunto che massime giurisprudenziali hanno una funzione orientativa essenziale, ma non possono sostituire l’esame della concreta fattispecie. Occorre sempre considerare congiuntamente la durata e l’effettività della vita matrimoniale, la natura del

vizio accertato in sede canonica e la qualità dell’accertamento probatorio, evitando di applicare formule generali in modo svincolato dalle peculiarità del caso concreto.

3. CONCLUSIONI

La pronuncia in commento si inserisce nel percorso interpretativo avviato dalle Sezioni Unite nel 2014, ma deve essere letta senza sovrapporre automaticamente il dato della convivenza ultratriennale alla conclusione di non delibabilità della sentenza ecclesiastica. Il vero nodo interpretativo risiede nella necessità di mantenere distinti il piano dell’accertamento canonico e quello della verifica richiesta dall’ordinamento statale⁹. La circostanza che il giudice ecclesiastico abbia dichiarato la nullità per grave difetto di discrezione di giudizio non significa, infatti, che tale qualificazione sia automaticamente equivalente all’incapacità di intendere o di volere prevista dall’art. 120 c.c., ma, allo stesso tempo, non sarebbe corretto considerare l’accertamento canonico dell’immaturità psico-affettiva come una valutazione necessariamente meno rigorosa di quella che potrebbe essere compiuta in foro civile. Quando il processo ecclesiastico, in particolare, si fonda su una ricostruzione biografica approfondita, su documentazione clinica e su una perizia psicologica o psichiatrica, il dato tecnico può assumere una rilevanza significativa, pur restando sottoposto alla prudente valutazione del giudice ecclesiastico. La questione decisiva diventa allora quella della concreta incidenza della condizione psicologica sulla capacità di prestare un consenso matrimonialmente valido se-

⁷ Il brocardo, noto ai più, sta a significare che la valutazione del perito o del consulente costituisce un ausilio tecnico, spettando invece al giudice valutare complessivamente le prove e formare il proprio convincimento.

⁹ Per le sentenze straniere in materia matrimoniale rilevano, in particolare, la l. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile, e la disciplina europea in materia di riconoscimento delle decisioni matrimoniali. Il sistema delle sentenze ecclesiastiche resta, al contrario, caratterizzato dalla necessità della deliberazione giudiziale, ossia dalla procedura di riconoscimento “non automatico” che prevede, in primo luogo, la pronuncia del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il cui compito consiste nel controllare che il giudizio canonico si sia svolto seguendo i principi del giusto processo; e, in secondo luogo, l’intervento, da parte della Corte d’Appello competente, che deve verificare che la sentenza ecclesiastica sia idonea a produrre effetti nell’ordinamento italiano.

condo i parametri dell'ordinamento italiano. Ed è proprio sotto questo profilo che la perizia può rappresentare, in determinate fattispecie, un elemento probatorio di particolare rilievo. Nel caso concreto, deve tuttavia evitarsi ogni conclusione che non trovi un preciso riscontro negli atti processuali. Per quanto emerge dalla pronuncia, non pare infatti risultare l'espletamento di una specifica perizia canonica sulla parte istante finalizzata all'accertamento della condizione di incapacità. Tale circostanza non consente, però, di concludere automaticamente per l'insufficienza dell'indagine canonica, poiché il giudice ecclesiastico può ritenere non necessario il ricorso alla perizia quando gli ulteriori elementi acquisiti nel processo siano ritenuti sufficienti a fondare il proprio convincimento. Resta, tuttavia, il dato che, laddove fosse stata accertata attraverso un adeguato supporto tecnico una condizione patologica o comunque una grave compromissione delle facoltà intellettive e volitive, effettivamente corrispondente ai presupposti dell'art. 120 c.c., il rapporto tra vizio genetico e successiva convivenza avrebbe richiesto una valutazione particolarmente attenta. In tale prospettiva, la durata del matrimonio non può essere elevata a criterio assoluto e indipendente dalla natura del vizio. Allo stesso modo, non può essere considerata automaticamente irrilevante una condizione di immaturità psico-affettiva solo perché formulata in termini differenti dalla nozione civilistica di incapacità naturale. Il corretto criterio di delibazione impone, piuttosto, una verifica articolata: occorre considerare il contenuto della sentenza ecclesiastica, la natura del vizio riconosciuto, le risultanze probatorie sulle quali esso si fonda, l'eventuale accertamento tecnico, la corrispondenza della condizione accertata ai parametri dell'art. 120 c.c. e, infine, la concreta realtà del matrimonio-rapporto sviluppatasi nel tempo. In definitiva, il giudizio di delibazione deve conservare la propria natura e funzione: non un nuovo processo sulla validità del matrimonio secondo il diritto canonico, ma neppure un recepimento automatico della pronuncia ecclesiastica; bensì una verifica della compatibilità dei suoi effetti con l'ordinamento italiano, alla luce della concreta natura del vizio accertato e della realtà matrimoniale successiva-

mente consolidatasi. Solo attraverso tale lettura è possibile evitare che le massime giurisprudenziali, pur necessarie per assicurare uniformità interpretativa e certezza del diritto, vengano trasformate in automatismi incapaci di cogliere la complessità e l'unicità delle vicende matrimoniali sottoposte al giudizio. E, in materia così delicata, è proprio dalla corretta analisi della singola fattispecie che deve muovere ogni valutazione sulla delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità.